

Data: 20.10.2021

Size: 166 cm2

Tiratura: 58779 Diffusione: 21671 Lettori: 100000 Pag.: 39

AVE: € 7968.00



Per gli <mark>osteopati</mark> non serve (ancora) la laurea

Per esercitare la professione di osteopata non serve una laurea. Anche perché il percorso accademico per la categoria in Italia non è stato ancora definito, nonostante quanto previsto dalla legge 3/2018 (riordino delle professioni sanitarie). Fino a quando non sarà data attuazione alla legge e non sarà completato il primo ciclo di studi dedicato all'osteopatia, la professione rientra nell'alveo della legge 4/2013 e non serve quindi un titolo abilitativo per esercitarla. E' la conclusione a cui è giunto il Tar di Catania nella sentenza 2684 del 30 agosto.

La vicenda parte dalla diffida dell'azienda sanitaria provinciale di Catania contro un soggetto che svolgeva l'attività di osteopata in una struttura situata nel territorio comunale, per il mancato possesso di un titolo accademico. Il Tar ha dato ragione al lavoratore, sostenendo innanzitutto che "l'osteopatia... non può essere assimilata alla professione medica...ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, un titolo abilitativo". Sul punto è intervenuta la cosiddetta legge Lorenzin (legge 3/2018) che ha riformato il mondo delle professioni sanitarie andando a definire il profilo dell'osteopata, rimandando a una serie di decreti attuativi l'individuazione delle caratteristiche della figura professionale e la definizione dei percorsi accademici abilitanti. Secondo il Tar, vista la mancanza di questi decreti "a tale previsione non è stata data attuazione". Di conseguenza "l'istituzione della figura professionale sanitaria dell'osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell'istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l'osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l'iscrizione all'istituendo albo professionale". Fino a quel momento, l'esercizio dell'attività deve essere regolato esclusivamente dalla legge 4/2013.